



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI
E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA
Ufficio II – Gare e contratti

DISCIPLINARE DI GARA – LETTERA DI INVITO

Procedura negoziata senza bando da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla conclusione di un contratto di appalto per l'esecuzione di «Lavori di efficientamento energetico presso la Casa Circondariale di Teramo», ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023.

CIG: B76EB60C98 - CUP: J44C22001160001 - RDO: 5467824 - CPV: 45331000-6

<i>Valore stimato dell'appalto:</i>	euro 3.016.054,20 al netto di IVA
<i>Data invio lettere d'invito:</i>	26 giugno 2025
<i>Termine richiesta chiarimenti:</i>	10 luglio 2025, ore 17.00
<i>Data limite per presentazione offerte:</i>	21 luglio 2025, ore 17.00
<i>Data apertura documentazione amministrativa:</i>	22 luglio 2025, ore 9.00

DISCIPLINARE DI GARA LETTERA DI INVITO

1.	PREMESSE.....	3
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA	3
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
4.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE....	7
6.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	8
7.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA – DISCIPLINA GENERALE.....	9
8.	AVVALIMENTO.....	11
9.	SUBAPPALTO	12
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	12
11.	FACOLTÀ DI SOPRALLUOGO	12
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	13
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA ...	13
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	14
15.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	15
16.	OFFERTA TECNICA	18
17.	OFFERTA ECONOMICA	27
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	29
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	29
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	29
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	30
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	30
24.	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, VERIFICA DEI REQUISITI E AGGIUDICAZIONE	31
25.	STIPULA DEL CONTRATTO	32
26.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	32
27.	MODIFICAZIONI AL CONTRATTO	32
28.	PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	33
29.	PENALI.....	33
30.	CODICE DI COMPORTAMENTO	33
31.	ACCESSO AGLI ATTI.....	33
32.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
33.	TRATTAMENTO DATI.....	33

1. PREMESSE

1. Con provvedimento prot. n. 0020401.ID del 26 giugno 2025 questa Stazione appaltante ha deciso di affidare un contratto d'appalto per l'esecuzione di «**Lavori di efficientamento energetico presso la Casa circondariale di Teramo**».
2. L'esecuzione dei lavori in questione è stata prevista nell'Elenco annuale di edilizia penitenziaria per il 2024, approvato in data 17 aprile 2024 e sarà riproposta nell'Elenco del 2025, in corso di predisposizione.
3. Il progetto esecutivo è stato validato con verbale del Responsabile unico del progetto del 28 febbraio 2025.
4. Il progetto è stato approvato con decreto n. 0007560.ID del 5 marzo 2025.
5. La presente procedura negoziata senza bando è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.
6. L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
7. La durata del procedimento è prevista pari a 4 mesi decorrenti dall'invio degli inviti a offrire.
8. Il luogo di svolgimento dei lavori è Teramo (TE) (NUTS ITF12).
9. Il Responsabile unico del progetto (RUP) è l'ing. Rita Innamorati.
10. Il Responsabile di procedimento per la fase dell'affidamento è il dott. Stefano Rinaudo, email: stefano.rinaudo@giustizia.it – PEC prot.dgbs.dap@giustiziacerit.it
11. Il ruolo di stazione appaltante è svolto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria – Largo Luigi Daga, 2 – 00164 Roma – C.F. 80252050580 – (di seguito denominata anche Stazione appaltante o Amministrazione).
12. Con la ricezione del presente disciplinare di gara – lettera di invito (di seguito disciplinare) codesto operatore economico è invitato a presentare offerta nella presente procedura di affidamento. Questo documento fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte, con particolare riguardo alle modalità di presentazione dell'offerta, nonché talune disposizioni che regoleranno il rapporto contrattuale.

1.1 INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. In caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni del presente disciplinare di gara e quelle del capitolato speciale d'appalto ovvero di altri documenti progettuali, prevalgono le norme del disciplinare di gara.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di procedura, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Capitolato d'Oneri per l'Ammissione degli Operatori Economici al bando in questione ed i relativi allegati (Condizioni Generali di Contratto, Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, Patto di Integrità, Elenco CPV, Capitolato Tecnico della categoria merceologica di riferimento), del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
2. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
3. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
 - a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
 - b) l'utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione che disciplina l'utilizzo Sistema di e-procurement di Consip.
4. L'operatore economico che riscontri malfunzionamenti o il mancato funzionamento della Piattaforma è tenuto a documentare il malfunzionamento, avvisare tempestivamente la stazione appaltante in modo ufficiale

inviando una pec ad ufficio2.dgrisorse.dap@giustiziacerit.it e, per conoscenza, a stefano.rinaudo@giustizia.it, e contattare l'assistenza tecnica della piattaforma, richiedendo il rilascio di un n. di ticket.

5. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
6. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
7. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
8. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità di idonea strumentazione tecnica ed informatica.
2. In ogni caso è indispensabile:
 - a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
 - b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 1. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 2. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 3. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: (a). il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro; (b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014; (c). il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

1. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
2. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
3. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
4. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara;
 - b) modello di documento di gara unico europeo (DGUE);
 - c) capitolato speciale d'appalto;
 - d) modello per le dichiarazioni ulteriori concernenti il CCNL applicato al personale, la riserva di subappalto a PMI e le clausole sociali;
 - e) modello di istanza per l'acquisizione della documentazione di progetto;
 - f) patto di integrità;
 - g) Tabella 1 – criteri di valutazione dell'offerta tecnica;
2. La documentazione di gara è accessibile gratuitamente nella sezione "documenti da consultare" della RDO.
 3. L'operatore economico che partecipa alla presente procedura si impegna a non diffondere a terzi il contenuto della documentazione di gara e a farne uso, nel rispetto della normativa in materia, unicamente ai fini dell'eventuale partecipazione alla procedura di gara.

3.2 PREVENTIVA ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DEL PROGETTO

1. La partecipazione alla presente procedura è **subordinata** alla preventiva presa visione **obbligatoria** della documentazione di progetto. La mancata richiesta e presa visione di tale documentazione comporta **l'immediata ed inderogabile esclusione dalla gara**.
2. Al fine di ottemperare a tale requisito di partecipazione, l'operatore economico dovrà procedere, **con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione dell'offerta**, a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio2.dgrisorse.dap@giustiziacert.it l'istanza per l'acquisizione della documentazione tecnica, sottoscritta con firma digitale del rappresentante legale.
3. L'istanza dovrà essere redatta come documento informatico e dovrà essere conforme al modello disponibile tra i documenti da consultare della RDO.

3.3 CHIARIMENTI

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre il termine delle ore 17.00 del giorno 10 luglio 2025**, in via telematica attraverso la sezione Comunicazioni del MEPA.
2. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
3. La Stazione appaltante fornirà risposta alle richieste di chiarimenti ricevute e, qualora le stesse risultino di interesse generale, provvederà a pubblicare tali risposte a beneficio di tutti i partecipanti in apposito documento da consultare, caricato nella documentazione della RDO.
4. In caso di malfunzionamento del sistema, la risposta ai quesiti sarà trasmessa mediante PEC.

3.4 COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
3. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i «Lavori di efficientamento energetico presso la Casa circondariale di Teramo».
2. L'importo a base di gara dell'appalto è così ripartito:

- a) Importo dei lavori a **base di gara**: € 2.988.276,97
 - b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 27.777,23
 - c) **Totale**: € **3.016.054,20**
3. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **euro 351.888,96** (pari al 11,78% dell'importo dei lavori). L'operatore economico è tenuto a dichiarare i propri costi della manodopera ai sensi dell'[articolo 17, comma 2](#) del presente disciplinare.
4. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:
- a) L'importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso di cui alla lettera a), del comma 2, al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
 - b) I costi della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b), del comma 2.
5. L'appalto è finanziato con i fondi tratti dal bilancio passivo del Ministero della Giustizia.

4.1 DURATA

1. Il termine per l'ultimazione delle opere è fissato in **214 (duecentoquattordici) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

4.2 REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, dell'allegato II-bis al Codice, al contratto sarà applicata la seguente clausola di revisione dei prezzi.
2. Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, è attivata la clausola di revisione dei prezzi. La variazione dei prezzi è riconosciuta nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione ISTAT.

4.3 CATEGORIE DEI LAVORI

1. I lavori di cui al presente appalto sono riconducibili alla categoria prevalente **OS 28 "Impianti termici e di condizionamento"**.
2. Ai fini della partecipazione della presente procedura e dell'esecuzione dei lavori sono richiesti i seguenti requisiti di qualificazione:

Categoria	Tipo	Importo (incluso ripartizione costi della sicurezza)	Classifica	Incidenza percentuale
OS 28 - Impianti termici e di condizionamento	Categoria prevalente	euro 1.901.553,15	IV	63,05%
OG 9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	Categoria scorporabile	euro 782.537,09	III	25,95%
OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Categoria scorporabile	euro 331.963,96	II	11,01%
Totale progetto		euro 3.016.054,20	//	100,00%

3. Tutte le categorie di cui alla tabella precedente sono da considerarsi a **qualificazione obbligatoria**.
4. I lavori sono affidati a **corpo**.

4.4 INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE AI LAVORATORI (OS28)

1. Ai fini della determinazione del contratto collettivo nazionale applicabile, questa stazione appaltante ha identificato l'attività da eseguire con il seguente codice **ATECO 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione**. Conseguentemente il contratto collettivo nazionale che dovrà esser applicato ai lavoratori

impiegati è stato individuato nel **CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti**, del sottosettore “meccanici” (Codice CNEL C011).

2. Si considerano equivalenti le tutele garantite dai seguenti CCNL appartenenti al sottosettore “meccanici”, sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del CCNL indicato al comma precedente, a condizione che ai lavoratori sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa concorrente:
 - a) CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche (Codice CNEL C030);
 - b) CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica (C018);
 - c) CCNL per la piccola e media industria metalmeccanica (C01A);
 - d) CCNL per i lavoratori addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche (C016).
3. Se l’operatore economico applica ai propri lavoratori un contratto collettivo differente da quelli indicati ai commi precedenti, lo stesso ha l’onere di produrre una dichiarazione di equivalenza delle tutele risultante dalla comparazione delle tutele economiche e normative previste dal CCNL indicato al comma 1 (ovvero di quello al comma 2 maggiormente rispondente alla dimensione o natura giuridica dell’operatore economico) e quelle del CCNL adottato. Si rimanda al [paragrafo 17.1 del disciplinare](#) (prospetto dimostrativo dell’equivalenza delle tutele del CCNL).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. L’operatore economico destinatario dell’invito è ammesso a partecipare alla procedura di affidamento in forma singola o nelle forme associate disciplinate all’articolo 65 del Codice dei contratti pubblici.
2. Partecipando alla presente procedura, l’operatore economico presta il proprio consenso al trattamento dei dati propri e dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, tramite il fascicolo virtuale nonché mediante utilizzo degli altri strumenti previsti all’articolo 99, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché per le altre finalità previste dal Codice.
3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
4. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 1, lettere c) e d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
5. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
 - a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
 - b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
 - c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
 - d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
6. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5.1 IMPEGNI DELL’OPERATORE ECONOMICO

1. L’operatore economico si impegna a **garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali** di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare.

2. L'operatore economico che occupa un numero di dipendenti superiore a cinquanta, tenuto alla redazione del **rapporto sulla situazione del personale** ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, deve trasmettere copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ovvero, in caso di mancata trasmissione nei termini di legge, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. L'operatore economico deve altresì dichiarare:
 - a) di aver assolto agli obblighi di cui alla **legge n. 68/1999**;
 - b) di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una **quota pari al 30 per cento delle assunzioni** necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, **sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile**;
 - c) (in caso di operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) di assumere l'**obbligo**, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, **a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - d) (in caso di operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) di assumere l'**obbligo**, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, **a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi** di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1. I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
2. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Ai sensi della delibera ANAC n. 262 del 2023, fino alla completa operatività del sistema, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto. Fatto salvo quanto previsto all'[articolo 24, commi 7 e 8, del presente disciplinare](#), si procede ai sensi del periodo precedente anche in caso di protratto malfunzionamento delle funzionalità del FVOE.
3. Le circostanze di cui all'articolo 94 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
4. In caso di partecipazione di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
5. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1 SELF CLEANING

1. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle

irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- a) descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - b) motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
2. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
 3. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
 4. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
 5. Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
 6. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione** dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
2. In caso di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
3. La mancata accettazione delle clausole contenute nel **patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA – DISCIPLINA GENERALE

1. I requisiti di ordine speciale, relativi alle capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, che i concorrenti devono possedere **a pena di esclusione**, sono dimostrati mediante il possesso di attestazione di qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare, secondo quanto specificato agli articoli seguenti.
2. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale acquisendo d'ufficio copia dell'attestazione.
3. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
4. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da apposita società-organismo di attestazione (SOA) autorizzata dall'ANAC ai sensi dell'allegato II.12 al Codice.
5. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori posti a base di gara.
6. Il concorrente che non sia in possesso di attestazione di qualificazione propria nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare, può acquisire i prescritti requisiti di qualificazione mediante costituzione di un

raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi del [paragrafo 7.4](#) (Requisiti di ordine speciale – disciplina applicabile ai raggruppamenti temporanei di concorrenti e ai consorzi ordinari) del presente disciplinare, mediante contratto di avvalimento ai sensi dell'[articolo 8](#) (Avvalimento) del presente disciplinare.

7.1 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI APPLICABILI AI CONSORZI DI COOPERATIVE

1. I consorzi di cooperative di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), del Codice eseguono le prestazioni tramite i consorziati espressamente indicati in sede di gara nel documento di gara unico europeo (DGUE). Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.
2. L'esecuzione dei lavori da parte dei consorziati non costituisce subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
3. I consorzi di cui al presente paragrafo utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

7.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI APPLICABILI AI CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE

1. I consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 65, c. 2, lett. c), del Codice eseguono le prestazioni in proprio ovvero tramite i consorziati espressamente indicati in sede di gara nel documento di gara unico europeo (DGUE). Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di imprese artigiane è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.
2. L'esecuzione dei lavori da parte dei consorziati non costituisce subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
3. I consorzi di cui al presente paragrafo utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI APPLICABILI AI CONSORZI STABILI

1. I consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del Codice eseguono i lavori con la propria struttura o tramite i consorziati espressamente indicati in sede di gara nel documento di gara unico europeo (DGUE).
2. In caso di lavori eseguiti esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle consorziate.
3. In caso di lavori eseguiti tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.
4. L'esecuzione dei lavori da parte dei consorziati non costituisce subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
5. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dai consorzi stabili mediante propria qualificazione, conseguita sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
6. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI APPLICABILI AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E AI CONSORZI ORDINARI

1. Gli operatori economici possono partecipare alla procedura di affidamento in qualità di raggruppamenti ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, c. 2, lett. e), del Codice ovvero in qualità di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, c. 2, lett. f), del Codice.
2. I soggetti di cui alla lettera a) possono presentare offerta anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

3. L'offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei fornitori e di eventuali subappaltatori.
4. I soggetti di cui al comma 1 del presente paragrafo, sia costituiti che costituendi, sono ammessi alla gara se i singoli soggetti che vi partecipano possiedono complessivamente i requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti.
5. I soggetti di cui alla lettera a) possono stabilire liberamente le quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dal singolo associato o consorziato. In sede di offerta sono specificate le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.
6. I lavori sono eseguiti dagli operatori economici riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dai singoli operatori economici interessati.
7. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti per la partecipazione alla presente procedura, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel presente disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
8. La partecipazione dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

8. AVVALIMENTO

1. Il concorrente può soddisfare i requisiti di qualificazione di cui all'[articolo 7](#) (Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova – disciplina generale) ricorrendo ai requisiti di altro soggetto, mediante l'istituto dell'avvalimento.
2. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta. Le dotazioni tecniche e le risorse messe a disposizione sono quelle che avrebbero consentito al concorrente di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il soggetto che presta i requisiti sia un consorzio non necessario di cui all'articolo 67 del codice, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dal consorzio stesso in proprio, e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA.
4. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
5. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
6. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
7. Il soggetto ausiliario deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'[articolo 6](#) (Requisiti di ordine generale ed altre cause di esclusione) e di quelli di cui all'[articolo 7](#) (Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova – disciplina generale) oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
 - b) Impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.
8. Il concorrente allega alla documentazione a corredo dell'offerta il contratto di avvalimento, che deve essere

nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, l'attestazione SOA dell'ausiliario rilasciata dall'ANAC nonché le ulteriori dichiarazioni dell'ausiliario.

9. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Si raccomanda a tal fine l'apposizione di marca temporale al contratto di avvalimento eventualmente stipulato.
10. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
11. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
12. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

1. **Tutte le prestazioni e le lavorazioni oggetto del presente affidamento sono subappaltabili ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice nei limiti della successiva lettera b).** Ai sensi dell'articolo 119, comma 17, del Codice, vista la natura dei lavori da eseguire, all'interno di un Istituto penitenziario, nel quale è presente sia la popolazione detenuta che le forze di polizia penitenziaria, vista la necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, al fine di conseguire una tutela più intensa delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza degli operatori presenti nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali in ambiente penitenziario, **tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto subappaltabili non possono costituire oggetto di ulteriore subappalto.**
2. È vietato affidare in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. L'affidatario, pertanto, potrà subappaltare le lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente in misura inferiore al 50%, mentre sarà ammesso a subappaltare le lavorazioni di cui alle ulteriori categorie scorporabili fino al 100% del loro valore.
3. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. L'operatore economico può indicare una diversa soglia minima di affidamento che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, motivando le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento nella dichiarazione di cui al [paragrafo 15.6](#) (Dichiarazioni ulteriori).
4. Ai fini dell'autorizzazione del subappalto, il concorrente è tenuto ad indicare puntualmente, nel proprio DGUE, (i) le categorie di opere generali o specializzate che intende affidare in subappaltare, (ii) nell'ambito di ciascuna categoria, la descrizione delle suddette lavorazioni, e (iii) la relativa quota, espressa in percentuale, rispetto all'ammontare della categoria.
5. Il subappalto delle prestazioni sarà autorizzato, al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:
 - a) Il subappaltatore è qualificato per le lavorazioni o prestazioni da eseguire;
 - b) Non sussistono a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del Codice.
6. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.
7. Per la disciplina di dettaglio del subappalto, si rimanda al Capitolato speciale d'appalto e alle disposizioni dell'articolo 119 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

1. In **deroga** a quanto previsto all'art. 2.10 del Capitolato speciale d'appalto, per il presente affidamento non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria.

11. FACOLTÀ DI SOPRALLUOGO

1. Il concorrente ha facoltà di effettuare il sopralluogo degli ambienti oggetto delle lavorazioni.

2. La visione dei luoghi dovrà essere concordata con la **Direzione della Casa circondariale di Teramo**, Contrada da Ceppata n. 1 – 64100 Teramo (TE) tel. 0861.414777 – cc.teramo@giustizia.it, prot.cc.teramo@giustiziacert.it.
3. La richiesta di sopralluogo, trattandosi di struttura penitenziaria soggetta a protocolli di sicurezza interna, deve essere presentata **con congruo anticipo**, di almeno 2 giorni lavorativi, al fine di consentire i controlli sul personale incaricato al sopralluogo, prima di autorizzarne l'accesso alla struttura. Qualora tale autorizzazione sia negata, il concorrente ha facoltà di reiterare la richiesta di cui al periodo precedente, indicando diverso soggetto.
4. Il sopralluogo deve essere effettuato dal legale rappresentante/direttore tecnico risultanti dalla visura camerale o dall'attestazione SOA, in possesso di documento di identificazione in corso di validità, o da altro soggetto diverso dal rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.
5. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
6. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato dal rappresentante legale dell'operatore economico che ha ricevuto l'invito, fatta salva la facoltà di delega ai sensi del comma 4.
8. In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 1, commi 65 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 per un importo pari ad **euro 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Le indicazioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili nella pagina web indicata al comma precedente.
2. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il concorrente dimostra l'adempimento caricando l'attestazione generata dal sito ANAC ai sensi del [paragrafo 15.7](#) del presente disciplinare.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

1. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.
2. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
3. L'offerta e l'ulteriore documentazione amministrativa devono essere redatte **come documento informatico e sottoscritte con firma digitale, preferibilmente in formato PAdES**, o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
4. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
5. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.
6. L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 21 luglio 2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
7. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
8. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
9. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al [paragrafo 2.1](#).

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. L'offerta è composta dalla documentazione amministrativa, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.
2. L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
3. **Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi e la documentazione di progetto.**
4. La documentazione che compone l'offerta deve essere redatta in lingua italiana.
5. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
6. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
7. L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
8. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della eventualmente garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
9. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità di ogni documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
3. In particolare:
 - a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 - b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - c) la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - d) il difetto di sottoscrizione della documentazione amministrativa, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
4. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché le modalità di trasmissione della documentazione richiesta.
5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

7. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'operatore economico carica nelle apposite sezioni della Piattaforma la seguente documentazione:
- a) Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al paragrafo 15.1;
 - b) Documentazione in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui al paragrafo 15.2.
 - c) Documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.3;
 - d) Documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.4;
 - e) Documentazione per la capacità tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 15.5;
 - f) Dichiarazioni ulteriori concernenti il CCNL applicato al personale, la riserva di subappalto a PMI, le clausole sociali e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 6.2 del disciplinare di cui al paragrafo 15.6;
 - g) Attestazione di pagamento del contributo all'ANAC di cui al paragrafo 15.7;
 - h) Accettazione del patto di integrità di cui al paragrafo 15.8;
 - i) Eventuale procura.

15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

1. Nelle more della completa digitalizzazione del ciclo degli appalti pubblici, che consentirà la presentazione digitale del DGUE attraverso le piattaforme digitali e l'interoperabilità dello stesso con il FVOE, il concorrente è tenuto a predisporre e caricare nell'apposita sezione del Mepa il proprio DGUE secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante.
2. **L'operatore economico dichiara, nell'apposita sezione del documento, tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3.**
3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.
4. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
5. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
6. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:
 - a) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
 - b) gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
 - c) i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
 - d) tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito.
7. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
8. Con riferimento alle cause di esclusione di cui al comma 6, l'operatore economico fornisce, in separato documento, una dichiarazione puntuale e compiuta delle vicende, degli atti e dei fatti astrattamente rilevanti al

fine di consentire alla stazione appaltante la valutazione di competenza circa l'affidabilità del concorrente.

9. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
10. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
11. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
12. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
13. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
14. Il documento di gara unico europeo è presentato e sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
 - a) dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti e non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - c) nel caso di consorzio di cooperative, di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
 - d) nel caso di aggregazioni di retisti, dal soggetto dotato di rappresentanza e dai soggetti che parteciperanno all'esecuzione dei lavori.
15. I documenti sono firmati dal legale rappresentante dei soggetti indicati al punto precedente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

1. Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
2. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

1. L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante la presentazione di un proprio DGUE.
2. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega ai sensi di legge:
 - a) la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante;
 - b) il contratto di avvalimento;
 - c) l'attestazione SOA.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

1. **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**
 - a) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - b) dichiarazione delle categorie di lavori e delle relative percentuali rispetto al totale contrattuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

2. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- b) dichiarazione delle categorie di lavori e delle relative percentuali rispetto al totale contrattuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- a) dichiarazione sottoscritta da ciascun concorrente, attestante:
 - 1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - 3. le categorie di lavori e le relative percentuali rispetto al totale contrattuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

4. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- a) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- b) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle categorie di lavori e le relative percentuali rispetto al totale contrattuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

5. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- a) copia del contratto di rete;
- b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- c) dichiarazione delle categorie di lavori e le relative percentuali rispetto al totale contrattuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 DOCUMENTAZIONE PER LA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

- 1. Il concorrente dichiara nella parte II del DGUE i dati relativi all'attestazione SOA posseduta e indica le relative categorie e classifiche rilevanti per l'affidamento in oggetto nonché la data di scadenza dell'attestazione. In caso di operatori plurisoggettivi, tale indicazione è riportata nel DGUE compilato da ciascuno dei soggetti che intervengono nella procedura.
- 2. In caso di lavorazioni appartenenti a categorie il cui importo non supera 150.000 euro, l'operatore economico sprovvisto di attestazione SOA può presentare attestazione ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.12 al Codice, con cui dichiara il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ivi previsti. La dichiarazione è verificata in fase di aggiudicazione.

15.6 DICHIARAZIONI ULTERIORI

- 1. Il concorrente carica sul Me.PA la dichiarazione, redatta secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, in cui indica il CCNL applicato al personale, il rispetto della percentuale minima di subappalto dedicata alle micro e piccole medie imprese e delle clausole sociali.
- 2. Si applica il [paragrafo 15.1](#), commi 12 e 13 (Documento di gara unico europeo).

15.7 ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC

- 1. Il concorrente carica sul Me.PA l'attestazione di pagamento del contributo all'ANAC secondo il modello generato dal sito dell'Autorità.

15.8 ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ

- 1. Il concorrente carica sul Me.PA il patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il patto è sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- a) dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - c) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - d) nel caso di aggregazioni di retisti:
 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

16. OFFERTA TECNICA

16.1 COMPOSIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E INDICAZIONI GENERALI

1. L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nell'apposita sezione della Piattaforma. I documenti che compongono l'offerta tecnica sono firmati secondo le modalità previste al successivo punto 16.2. L'offerta è costituita dai seguenti documenti:
 - a) **(a pena di esclusione)** una **Relazione tecnica** composta da non oltre 20 facciate di formato A4, numero massimo di righe per pagina 45 (quarantacinque), font Arial 12 (dodici), comprensive di eventuali grafici e/o tabelle e/o immagini, all'interno della quale siano illustrate le proposte migliorative di cui al Criterio 1 - miglie e proposte sul progetto esecutivo posto a base di gara della Tabella 1 relativa ai criteri qualitativi. Il concorrente ha facoltà di allegare un numero massimo di 10 tavole grafico-illustrative in formato .pdf e massimo 10 schede tecniche delle apparecchiature e dei materiali che ritiene opportuno proporre a supporto delle proposte migliorative.
 - b) **(a pena di esclusione)** Un **Computo Metrico NON Estimativo** delle sole lavorazioni oggetto di miglie. L'operatore economico dovrà individuare per ogni subcriterio, le tariffe oggetto di miglie, senza l'indicazione di prezzi unitari o di importi economici, da applicare alle quantità previste nel progetto posto a base di gara. Nello specifico, alla singola voce che si intende sostituire/aggiornare, deve essere assegnato lo stesso codice della lavorazione prevista nel progetto seguita dalla dicitura "-M" (esempio "Tariffa di riferimento-M"), ciò sta a rappresentare una lavorazione prevista in progetto e aggiornata con la miglie offerta in sede di gara.
Nella descrizione della lavorazione deve essere riportato con carattere barrato quanto relativo alla descrizione a base di gara ed oggetto di miglie, e con carattere grassetto ciò che è relativo alla descrizione della miglie formulata.
 - c) **(a pena di esclusione)** documento denominato **"Offerta tecnica"**, generato dal Sistema (di seguito anche Scheda Tecnica), nel quale dovranno essere valorizzati gli elementi di cui ai criteri tabellari e quantitativi di seguito indicati ed esplicitati nei successivi paragrafi:
Criterio 2 – Struttura organizzativa del concorrente;
Criterio 3 – Estensione della garanzia.
Le dichiarazioni rese nel documento dovranno essere sostenute dagli allegati richiesti nei paragrafi successivi. Il documento deve essere compilato attraverso il sistema, scaricato in formato .pdf e sottoscritto digitalmente.
2. Si rappresenta che saranno oggetto di valutazione e relativa attribuzione di punteggio esclusivamente quelle miglie indicate e descritte nella **Relazione Tecnica** di cui alla precedente lettera a) e riscontrabili anche nel **Computo Metrico NON Estimativo** di cui alla lettera b). La mancanza di uno dei due suddetti documenti sarà considerata come volontà di non presentare miglie.
3. In alternativa alla presentazione della *Relazione Tecnica* e del *Computo Metrico NON estimativo* e relativi allegati

il concorrente che non intenda offrire alcuna proposta migliorativa rispetto ai minimi previsti nel progetto, inserirà nella suindicata sezione del Sistema, un'apposita dichiarazione, firmata digitalmente, attestante il rispetto delle condizioni minime previste dalla documentazione di progetto. In tal caso non sarà attribuito alcun punteggio tra quelli previsti al [paragrafo 16.3](#) del presente disciplinare.

4. Qualora il *Computo Metrico NON Estimativo* (di cui al paragrafo 16.1 lettera b), risulti incompleto (ossia carente del codice tariffa e/o descrizione e/o quantità della relativa miglioria) ovvero non consenta di definire univocamente le migliorie che l'operatore economico intende proporre, verrà attribuito **punteggio pari a zero** per tutti i subcriteri che risulteranno incompleti.
5. Per la trasmissione di detti documenti si tenga presente che il Sistema accetta il caricamento di documenti non superiori a 16 MB. In relazione alla dimensione dei file potrebbe rendersi necessario la trasmissione di detta documentazione suddivisa in più file.
6. Tutti i documenti costituenti gli elementi qualitativi debbono essere elaborati in italiano e in modo chiaro e dettagliato.
7. **La proposta migliorativa non deve configurarsi come variante al progetto esecutivo.**
8. Tutte le migliorie (soluzioni, prodotti ecc.) proposte devono intendersi comprese nell'offerta economica (resteranno a carico dell'appaltatore tutti i costi conseguenti alle eventuali modifiche e/o integrazione al progetto, anche se non espressamente riportati nell'offerta tecnica, che si dovessero rendere necessaria per l'esecuzione dell'intervento e la realizzazione a regola d'arte delle migliorie proposte).
9. **La presenza, nella documentazione che compone l'Offerta tecnica, di indicazioni di carattere economico che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.**
10. L'operatore economico allega nell'apposita sezione del sistema denominata **"Eventuale documentazione coperta da riservatezza"** una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica ed eventualmente del computo metrico non estimativo adeguatamente oscurati nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
11. Non sono ammissibili e comportano l'esclusione del concorrente le offerte tecniche che, in relazione ad uno o più di uno degli elementi di valutazione di seguito indicati:
 - a) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili, in violazione del divieto di varianti;
 - b) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla stazione appaltante;
 - c) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - d) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni normative imperative o inderogabili.
 - e) l'offerta tecnica, inoltre, non può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dell'Amministrazione. L'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta pertanto invariabile rispetto alla predetta offerta tecnica.
12. Le offerte presentate e accettate ed ammesse dalla Commissione di gara dovranno essere realizzate, in caso di aggiudicazione, in modo idoneo e conforme al progetto posto a base di gara, tecnicamente integrate con il medesimo, adeguate agli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante con il presente affidamento, rispettose di tutte le norme e delle prescrizioni richieste dai vari Enti deputati al rilascio dei permessi, autorizzazioni e/o nulla osta, nonché quantitativamente complete, indipendentemente dalla documentazione consegnata ai fini della valutazione in sede di gara.
13. Il concorrente proponente accetta il progetto a base di gara, ritenendolo in ogni sua parte perfettamente idoneo e realizzabile, sia a norma di legge che per la sua esecuzione a regola d'arte. Inoltre, il concorrente dovrà essere nella condizione e nelle possibilità di eseguire l'intera opera, comprensiva delle migliorie offerte, in modo perfettamente conforme, integrabile e congruo con lo stesso progetto a base di gara e con le relative normative vigenti. Pertanto, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà eseguire in ogni sua parte il progetto a base di

gara, comprensivo di tutte le offerte tecniche-migliorative proposte e ritenute ammissibili dalla Commissione di gara, le quali avranno carattere vincolante per il concorrente e dovranno essere ottemperate nell'esecuzione dei lavori appaltati.

14. Le migliori proposte dovranno riguardare tutti i criteri e non saranno considerati e valutati aspetti diversi non attinenti. Nel caso in cui per alcuni criteri non venga presentata una proposta migliorativa, non verrà eseguita alcuna valutazione e verrà attribuito **punteggio pari a zero**. Qualora l'offerta volta a soddisfare uno dei criteri migliorativi dovesse essere carente per la mancata o parziale presentazione delle informazioni e della documentazione richiesta con il presente disciplinare, oppure per la presentazione di documenti, dati ed informazioni difformi o carenti rispetto ai documenti a base di gara, o addirittura contraddittori fra loro, la Commissione giudicatrice potrà assegnare punteggio pari a zero. In ogni caso, nell'eventualità di aggiudicazione dei lavori, il concorrente dovrà comunque realizzare a regola d'arte e a norma di legge tutti i miglioramenti offerti ed ammessi che abbiano ottenuto un qualsiasi punteggio diverso da zero.
15. Ai fini contrattuali avranno valore esclusivamente i documenti forniti dalla Stazione Appaltante integrati con quelli relativi ai miglioramenti presentati ed ammessi in sede di gara. Tutti i documenti presentati relativamente a ciascun miglioramento offerto dovranno riportare informazioni e dati allineati fra loro, senza lasciare spazio ad interpretazioni in merito al miglioramento proposto o a parti di esso.
16. **In caso di aggiudicazione e ai fini contrattuali, l'aggiudicatario dovrà provvedere all'aggiornamento del computo metrico estimativo posto a base di gara ed il relativo elenco prezzi, mediante l'inserimento delle migliori proposte allegate all'offerta tecnica e ammesse in sede di gara.**
17. Le tariffe oggetto di migliorie, proposte in fase di gara e contrattualizzate con la stazione appaltante, rimarranno valide per l'intera durata dell'appalto ed andranno a sostituire quelle previste in progetto.

16.2 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA

1. La Relazione tecnica, il Computo metrico non estimativo e l'ulteriore documentazione di cui si compone l'offerta tecnica, compresi gli allegati, devono essere sottoscritti ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, **a pena di esclusione dalla gara**:
 - a) dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - b) dal concorrente nel caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d);
 - c) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - e) nel caso di aggregazioni di retisti:
 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
2. La documentazione tecnica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura nella sezione della documentazione amministrativa. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

16.3 CRITERIO 1 – MIGLIORIE PROPOSTE SUL PROGETTO ESECUTIVO A BASE DI GARA

(Max punti 46)

1. Ai sensi dell'art.108 comma 11 *"In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire*

alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta". Saranno pertanto oggetto di valutazione le sole migliorie proposte e riferite ad opere previste nel progetto e negli elaborati posti a gara, le stesse non devono configurarsi come varianti, ma esclusivamente come miglioramenti allo stesso in funzione degli elementi di valutazione individuati, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica:

- a) localizzazione dei manufatti;
 - b) assetto piano volumetrico, sagoma e area di sedime; altezza e articolazione dei manufatti;
 - c) destinazioni d'uso del manufatto;
 - d) destinazioni d'uso specifiche degli spazi;
 - e) area da occupare.
2. Resteranno a carico dell'appaltatore tutti i costi conseguenti alle eventuali modifiche e/o integrazione al progetto, anche se non espressamente riportati nell'offerta tecnica, che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione dell'intervento e la realizzazione a regola d'arte delle migliorie proposte.

SUBCRITERIO 1.1. – (MAX PUNTI 40 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: DISCREZIONALE)

Qualità dei materiali e prodotti impiegati rispetto a quelli adottati nel progetto esecutivo relativamente a:

SUB CRITERIO 1.1 (a) Caldaie a condensazione

(Max punti 7 – Modalità attribuzione: discrezionale)

1. Saranno valutate le proposte che prevedano l'impiego di materiali con caratteristiche tecniche che, a parità di conseguimento delle obbligazioni di risultato e del rispetto delle buone regole dell'arte, possano assicurare comprovati vantaggi, maggiori di quelli ottenibili con i materiali previsti dal progetto a base di gara, in termini di miglioramento del rendimento energetico.

SUB CRITERIO 1.1 (b) Cogeneratore

(Max punti 6 – Modalità attribuzione: discrezionale)

1. Saranno valutate le proposte che prevedano l'impiego di materiali con caratteristiche tecniche che, a parità di conseguimento delle obbligazioni di risultato e del rispetto delle buone regole dell'arte, possano assicurare comprovati vantaggi, maggiori di quelli ottenibili con i materiali previsti dal progetto a base di gara, in termini di miglioramento del rendimento energetico.

SUB CRITERIO 1.1 (c) Pompe di calore

(Max punti 7 – Modalità attribuzione: discrezionale)

1. Saranno valutate le proposte che prevedano l'impiego di materiali con caratteristiche tecniche che, a parità di conseguimento delle obbligazioni di risultato e del rispetto delle buone regole dell'arte, possano assicurare comprovati vantaggi, maggiori di quelli ottenibili con i materiali previsti dal progetto a base di gara, in termini di miglioramento dei coefficienti COP e EER.

SUB CRITERIO 1.1 (d) Pompe di calore in termini di miglioramento nell'uso di gas refrigeranti a basso impatto ambientale (minore GWP)

(Max punti 7 – Modalità attribuzione: discrezionale)

1. Saranno valutate le proposte che prevedano l'impiego di materiali con caratteristiche tecniche che, a parità di conseguimento delle obbligazioni di risultato e del rispetto delle buone regole dell'arte, possano assicurare comprovati vantaggi, maggiori di quelli ottenibili con i materiali previsti dal progetto a base di gara, in termini di miglioramento nell'uso di gas refrigeranti a basso impatto ambientale (con minore GWP).

SUB CRITERIO 1.1 (e) Impianto fotovoltaico
(Max punti 6 – Modalità attribuzione: discrezionale)

1. Saranno valutate le proposte che prevedano l'impiego di materiali con caratteristiche tecniche che, a parità di conseguimento delle obbligazioni di risultato e del rispetto delle buone regole dell'arte, possano assicurare comprovati vantaggi, maggiori di quelli ottenibili con i materiali previsti dal progetto a base di gara, in termini di miglioramento della qualità e dell'efficienza del modulo fotovoltaico, mantenendo costante la potenza totale installata.

SUB CRITERIO 1.1 (f) Sistemi di protezione anticaduta
(Max punti 7 – Modalità attribuzione: discrezionale)

1. Saranno valutate le proposte che prevedano l'impiego di materiali con caratteristiche tecniche che, a parità di conseguimento delle obbligazioni di risultato e del rispetto delle buone regole dell'arte, possano assicurare comprovati vantaggi, maggiori di quelli ottenibili con i materiali previsti dal progetto a base di gara, in termini di riduzione del rischio, anche attraverso l'uso di sistemi di protezione collettiva anticaduta definitivi e certificati utilizzabili anche per le successive operazioni di manutenzione.

SUBCRITERIO 1.2 - (MAX PUNTI 6 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: DISCREZIONALE)

Organizzazione del cantiere – proposte migliorative rispetto alle prescrizioni adottate nel progetto con particolare riferimento
al:

SUB CRITERIO 1.2 (a) Riduzione dell'impatto del cantiere nel contesto penitenziario con particolare riferimento alla riduzione di elementi interferenti quali mobilità veicolare, emissioni di rumori, polveri e scorie, trattamento di rifiuti, fermo restando le indicazioni contenute nel PSC e miglioramento del benessere dei lavoratori.

(Max punti 6 – Modalità attribuzione: discrezionale)

1. Sarà valutato il programma di cantierizzazione che consenta di ottimizzare le risorse, ridurre le interferenze e permetta di minimizzare gli eventuali disagi ai terzi e che illustri in maniera puntuale la migliore organizzazione del cantiere articolata secondo macrofasi di lavorazione e in particolare:
 - a) **impatto acustico:** durante le fasi lavorative per la realizzazione dell'opera, si potranno verificare emissioni rumorose con picchi superiori ai valori limite stabilite dalle norme vigenti, dovute all'impiego di mezzi meccanici e alla lavorazione stessa. Al fine di limitare emissioni sonore si dovrà valutare la necessità di applicare delle misure di mitigazione al fine di consentire il rispetto dei limiti sonori previsti dalle normative vigenti;
 - b) **eventuale riutilizzo di materiali:** il materiale di risulta, derivato dalle demolizioni e rimozioni e di scavo dovrà essere il più possibile reimpiegato per la realizzazione dell'opera stessa e smaltito previa dimostrazione dell'impossibilità del recupero o riutilizzo. Risulta comunque a cura dell'offerente definire quali saranno le modalità e quantità di riutilizzo dei materiali di scavo e per l'intervento in questione.
 - c) **emissioni polveri:** indicare quali saranno gli accorgimenti per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali da costruzione e dei mezzi.

16.4 CRITERIO 2 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONCORRENTE
(Max punti 26)

1. Tale criterio va nella direzione di ottenere informazioni per valutare la qualità dell'organizzazione del personale impiegato, della solidità economica, dell'esperienza lavorativa che l'offerente intende mettere a disposizione nello svolgimento delle attività richieste.

SUBCRITERIO 2.1 – (MAX PUNTI 3 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: TABELLARE)

Qualificazioni professionali, titoli ed esperienza nel settore oggetto dell'appalto del direttore tecnico

1. Ai fini della valutazione del sub criterio 2.1 dovranno essere compilate le apposite sezioni della Scheda tecnica presente a sistema e dovrà essere allegato, per la figura professionale in questione, il CV con le qualifiche, i titoli e le esperienze professionali maturate con l'impresa concorrente, da cui si evincano i livelli di istruzione, l'esperienza maturata in appalti simili ed i corsi di formazione svolti.
2. Qualora non dovessero sussistere da parte del concorrente i requisiti minimi per la mancanza di figura adeguata, verrà assegnato un punteggio pari a zero.
3. Con riferimento al titolo di studio si precisa che il titolo superiore oggetto di valorizzazione assorbe il possesso del titolo di studio inferiore richiesto come requisito minimo per la medesima figura.
4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio all'esperienza lavorativa (sia minimale, fissata in 3 anni, che premiale, fissata in 5 anni) è necessario che la stessa venga indicata nella Scheda tecnica e descritta in dettaglio nel CV con indicazione di una data precisa per inizio e fine incarico. Ai fini del calcolo della durata dell'esperienza, sarà considerata valida l'esperienza maturata, anche in più commesse, purché non contemporanee, fino al termine di presentazione dell'offerta.

SUBCRITERIO 2.2 – (MAX PUNTI 12 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: TABELLARE)

Certificazioni possedute dal concorrente - qualità

SUBCRITERIO 2.3 – (MAX PUNTI 5 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: TABELLARE)

Certificazioni possedute dal concorrente – rating di legalità

SUBCRITERIO 2.4 – (MAX PUNTI 1,5– MODALITÀ ATTRIBUZIONE: TABELLARE)

Certificazioni possedute dal concorrente – ambiente

SUBCRITERIO 2.5 – (MAX PUNTI 3 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: TABELLARE)

Certificazioni possedute dal concorrente - pari opportunità di genere

1. Ai fini della valutazione dei predetti sub criteri dovranno essere compilate le apposite sezioni della Scheda tecnica presente a sistema e dovranno essere allegate le copie delle certificazioni dichiarate, sottoscritte con firma digitale per conformità agli originali. Si specifica che l'allegazione di una o tutte le certificazioni richieste è elemento essenziale per l'attribuzione del relativo punteggio, non essendo sufficiente la sola compilazione della sola Scheda tecnica, nelle sezioni appositamente dedicate.
2. Il punteggio attribuito per il possesso delle singole certificazioni è indicato nella Tabella 1.
3. Per il subcriterio 2.3 qualora il concorrente risulti sprovvisto anche del requisito minimo verrà assegnato un punteggio pari a zero.

SUB CRITERIO 2.6 – (MAX PUNTI 1,5 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: QUANTITATIVA)

Lavorazione di punta

1. Con il sub criterio 2.6 verrà valutata la capacità del concorrente di eseguire lavori di complessità e valore economico medio-alto, mediante l'avvenuta ultimazione di un intervento di punta iniziato e completato nel decennio 2014-2024 di natura analoga a quella oggetto dell'appalto (Cat. OS 28) relative a manutenzione straordinaria di edifici di interesse pubblico.
2. Sono considerate iniziate ed ultimate nel predetto decennio le lavorazioni eseguite nel suddetto periodo e certificate da certificato di esecuzione lavori (di seguito CEL), anche se emessi successivamente al 2024.
3. Qualora il CEL prodotto preveda più categorie di lavorazioni, sarà valutato solo l'importo della categoria prevalente del presente affidamento OS 28, riportato nel CEL.
4. Qualora il CEL presentato faccia riferimento ad appalti in accordo quadro, il CEL dovrà essere accompagnato da una dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, resa e sottoscritta dal RUP o dal Direttore dei lavori che hanno diretto l'appalto, che asseveri la tipologia e l'importo dell'intervento di punta eseguito all'interno dell'accordo quadro ed i tempi di esecuzione dello stesso (inizio e fine dell'intervento di punta).
5. Per il calcolo del punteggio è previsto un **valore soglia** pari ad euro **1.795.792,56**.

6. Il punteggio massimo raggiungibile verrà attribuito come di seguito riportato:

Max punti 1,00 entro il valore soglia di € 1.795.792,56.

Il punteggio per ogni concorrente i-esimo sarà attribuito per interpolazione lineare moltiplicando il punteggio massimo conseguibile, per il rapporto tra l'importo soglia e l'importo della lavorazione indicate dal singolo concorrente secondo la seguente formula:

$$PCP_i = PMC \times \frac{IDC_{evs}}{IMP}$$

Dove:

PCP_i = punteggio conseguito dal concorrente i-esimo

PMC = punteggio massimo conseguibile con importo entro valore soglia = 0,50

IDC_{evs} = importo dichiarato dal concorrente i-esimo esclusa l'eventuale eccedenza rispetto al valore di soglia indicato dalla stazione appaltante

IMP = importo soglia indicato dalla Stazione Appaltante = € 1.795.792,56.

Max punti 2,0 per gli importi superiori al valore soglia indicato dalla Stazione Appaltante.

Il punteggio verrà attribuito per interpolazione lineare tra l'importo massimo dichiarato tra tutti i concorrenti che hanno realizzato lavorazioni di importo superiore al valore soglia e l'importo del concorrente i-esimo secondo la seguente formula:

$$PCB_i = (IDC - VS) \times \frac{PB_n}{IMP_{max} - VS}$$

Dove:

PCB_i = punteggio conseguito dal concorrente i-esimo

PB_n = punteggio bonus per importo superiore al valore soglia = 1,00

IDC = importo dichiarato dal concorrente i-esimo

IMP_{max} = importo massimo tra tutti quelli dichiarati dai concorrenti

VS = valore soglia indicata dalla Stazione Appaltante = 1.795.792,56.

7. Qualora la lavorazione di punta dichiarata dal concorrente non raggiunga il requisito minimo rispetto al valore di soglia verrà assegnato un punteggio PCB_i pari a zero.
8. **Il punteggio totale del sub criterio è determinato dalla somma del PCP_i e del PCB_i.**
9. Il concorrente dovrà indicare l'importo del lavoro di punta di cui al presente sub criterio nell'apposita sezione della Scheda tecnica ed allegare la copia dei CEL rilasciati dalla relativa committenza, firmati digitalmente per conformità agli originali.

16.5 CRITERIO 3 – CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

(Max punti 8 – modalità attribuzione: quantitativa)

SUBCRITERIO 3.1 – Estensione della durata della Garanzia di cui al l'art. 117, c.9 del Codice in aggiunta a quella prevista per legge di 24 mesi decorrenti dalla data di collaudo

1. Fermo restando l'obbligo di garantire, ai sensi dell'art. 117, c. 9 del Codice, per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di collaudo ovvero dalle date dei verbali di consegna per uso anticipato, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti realizzati, al concorrente viene richiesta la disponibilità ad estendere la durata della suddetta garanzia.
2. All'uopo si precisa che:
 - a) per Difformità si intende una discordanza nell'opera rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni contrattuali.
 - b) per Vizio si intende ogni carenza dell'opera rispetto alla regola d'arte che incide su aspetti qualitativi e funzionali.
3. Nello specifico il concorrente dovrà indicare nell'apposita sezione nella Scheda tecnica, i mesi di estensione della garanzia ulteriori rispetto alla garanzia di base, già prevista dalla normativa, pari a 24 mesi e dovrà produrre una apposita dichiarazione.

4. **DICHIARAZIONE DI ESTENSIONE GARANZIA** - Il concorrente dovrà produrre ed allegare idonea dichiarazione redatta ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, resa e firmata dal legale rappresentante/procuratore del concorrente (in caso di RTI da parte di tutti i soggetti componenti il raggruppamento) ove si impegna, intervenuta l'emissione del certificato collaudo, a costituire una polizza di garanzia (garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa) nella misura minima dell'ammontare della rata di saldo per la durata offerta, decorrente dalla data del certificato di collaudo, a garanzia da *difformità e vizi* che dovessero sorgere successivamente al collaudo dell'impianto.
5. Il punteggio complessivo sarà attribuito per interpolazione lineare tra il valore di estensibilità massima tra quelle indicate dai concorrenti e quella indicata dal singolo concorrente, secondo la seguente formula:

$$PG = PMC \times \frac{VIC}{VMI}$$

Dove:

PG = punteggio conseguito

PMC = punteggio max conseguibile = 7

VIC = valore indicato dal concorrente espresso in mesi

VMI = valore max tra quelli indicati espresso in mesi

6. La mancata produzione della dichiarazione di estensione della garanzia comporterà l'assegnazione di un **punteggio pari a zero**, ritenendo la Commissione non praticata alcuna miglioria.
7. La mancata indicazione di un periodo aggiuntivo di garanzia comporterà l'assegnazione di un **punteggio pari a zero**.

16.6 PRECISAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN R.T.I.

1. In caso di partecipazione in r.t.i., si precisa che i requisiti di cui ai SUB-CRITERI 2.1 e 2.6 non potranno essere cumulabili, ma dovranno essere soddisfatti esclusivamente e per intero dall'impresa mandataria del r.t.i.
2. Al fine di poter essere valutati, i singoli requisiti di cui ai subcriteri 2.2, 2.3, 2.4, e 2.5 dovranno essere soddisfatti da **tutte le imprese componenti del r.t.i.**, precisando che qualora il possesso delle precitate certificazioni sia limitato soltanto ad alcuni componenti del r.t.i., la Commissione attribuirà un **punteggio pari a zero**, per il criterio in questione, non ritenendo soddisfatto il requisito.
3. In relazione al subcriterio 2.3, in caso di rating differente, verrà attribuito il punteggio corrispondente al rating inferiore.

16.7 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Le offerte tecniche saranno valutate, attribuendo conseguentemente i relativi punteggi, sulla base dei criteri elencati nella *Tabella dei Criteri di Valutazione*, allegata al presente disciplinare (Tabella 1), precisando che:
 - a) per **punteggi discrezionali (D)** si intendono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
 - b) per **punteggi quantitativi (Q)** si intendono i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
 - c) per **punteggi tabellari (T)** si intendono i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

16.8 METODO DI CALCOLO PER I PUNTEGGI DISCREZIONALI (D)

1. Per ciascun concorrente (i) e per ciascun sub
2. criterio (j) indicato nella colonna "Punti D. Max" della Tabella 1:
 - a) Ogni commissario, in una o più sedute riservate, attribuirà un coefficiente, variabile tra zero e uno ad intervalli di 0,1, corrispondente ai giudizi di valore sotto indicati, compresi tra non migliorativo/eccellente:

<u>Coefficiente</u>	<u>Giudizio di valore</u>
1	L'offerta presenta eccellenti elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale notevolmente apprezzabile

0,9	L'offerta presenta ottimi elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale più che apprezzabile
0,8	L'offerta presenta buoni elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale apprezzabile
0,7	L'offerta presenta discreti elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale soddisfacente
0,6	L'offerta presenta sufficienti elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale solo in parte soddisfacente
0,5	L'offerta presenta minimi elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione
0,4	L'offerta presenta modesti elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione
0,3	L'offerta presenta modesti e limitati elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione
0,2	L'offerta presenta lievi elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione
0,1	L'offerta presenta lievi e limitati elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione
0	L'offerta non presenta nessun elemento migliorativo in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione

- b) Verrà determinata la media aritmetica $D_{(i,j)}$ dei coefficienti che ogni commissario assegnerà al concorrente i-esimo per il subcriterio discrezionale j-esimo:
- c) Il punteggio assegnato al concorrente i-esimo per il subcriterio discrezionale j-esimo sarà dunque calcolato come segue:

$$PD_{i,j} = PD_j \times D_{(i,j)}$$

Dove:

PD_j è il punteggio massimo previsto per il subcriterio discrezionale j-esimo ricavato dalla tabella di cui al punto precedente.

- d) I punteggi $PD_{i,j}$ saranno troncati alla seconda cifra decimale.

16.9 METODO DI CALCOLO PER I PUNTEGGI QUANTITATIVI (Q)

- Per ciascun concorrente (i) e per ciascun criterio/subcriterio (k) indicato nella colonna "Punti Q. Max" nella Tabella 1, il relativo punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione delle formule matematiche indicate in ciascun sub criterio di riferimento.
- I punteggi saranno troncati alla seconda cifra decimale.

16.10 METODO DI CALCOLO PER I PUNTEGGI TABELLARI (T)

- Per ciascun concorrente (i) e per ciascun criterio/subcriterio (k) indicato nella colonna "Punti T. Max" nella Tabella 1, il relativo punteggio sarà attribuito o non attribuito, automaticamente e in valore assoluto, in ragione dell'offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

16.11 DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO

- La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli subcriteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T), procederà all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo secondo i seguenti passaggi:
 - Sommatoria di tutti i punteggi relativi al medesimo criterio;
 - Prima riparametrazione** - se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto

per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

- c) Sommatoria dei punteggi riparametrati di tutti i criteri;
- d) **Seconda riparametrazione** - se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

17. OFFERTA ECONOMICA

1. L'operatore economico indica, **a pena di esclusione**, nell'apposita scheda di offerta generata dalla piattaforma i seguenti elementi economici:
 - a) il ribasso percentuale da applicare sull'"importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso" di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del presente disciplinare, da indicare nell'apposito modulo generato automaticamente dal Sistema. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
 - b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice, da indicare nel medesimo modulo di cui alla lettera a).
 - c) la stima dei costi della manodopera di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice, da indicare nel medesimo modulo di cui alla lettera a).
2. La scheda di offerta deve essere salvata in formato .pdf, firmata digitalmente e caricata nell'apposita sezione del Sistema.
3. (nel caso previsto ai paragrafi 4.4, comma) l'operatore economico carica, **a pena di esclusione**, nell'apposita sezione del sistema il Prospetto dimostrativo dell'equivalenza delle tutele del diverso CCNL applicato, ai sensi del paragrafo 17.1 (Prospetto dimostrativo dell'equivalenza delle tutele dei CCNL).
4. Ferme restando le modalità di determinazione dell'importo contrattuale di cui all'articolo 4 (Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti), ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, l'operatore economico, attraverso la dichiarazione di cui alla lettera c) del comma precedente, può indicare un importo della manodopera inferiore alla stima prodotta da questa stazione appaltante se può dimostrare che il ribasso complessivo di tale importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tale caso sarà attivato il procedimento di verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 22 del presente disciplinare.
5. Ulteriore documentazione a corredo dell'offerta economica potrà essere caricata nella sezione denominata "**Ulteriore documentazione economica aggiuntiva**". In particolare, il concorrente potrà inserire le "spiegazioni" di cui all'art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l'importo complessivo.
6. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.
7. La documentazione economica è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
 - a) dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - c) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - d) nel caso di aggregazioni di retisti:
 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- e) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
8. La documentazione economica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;
 9. Il prezzo offerto dal concorrente si intende comprensivo di tutte le spese e i costi sostenuti, ivi compresi quelli relativi all'Offerta tecnica, e gli utili attesi dall'offerente. I costi della sicurezza aziendale e i costi della manodopera – che per normativa vigente corre l'obbligo di specificare – costituiscono, pertanto, una quota parte del prezzo offerto.

17.1 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUIVALENZA DELLE TUTELE DEI CCNL

1. Ai sensi del [paragrafo 4.4](#), l'operatore economico che ha dichiarato di applicare un CCNL differente da quello indicato dalla stazione appaltante al comma 1 del medesimo articolo, ovvero di altro CCNL che si presume equivalente ai sensi del comma 2, ai fini dell'aggiudicazione è tenuto a produrre, **a pena di esclusione**, un prospetto dimostrativo dell'equivalenza delle tutele dei CCNL. Il prospetto deve essere suddiviso in due sezioni: sezione A – equivalenza delle tutele economiche e sezione B – equivalenza delle tutele normative.
2. La dimostrazione delle equivalenze ha luogo mediante il confronto delle tutele economiche e quelle normative tra il contratto indicato all'articolo 4, comma 8 ed il CCNL applicato dall'operatore economico. In alternativa al CCNL di cui al comma 8, il confronto può essere eseguito con il CCNL di cui all'elenco dell'articolo 4, comma 9, maggiormente rispondente alla dimensione e natura giuridica dell'operatore economico.
3. Nella sezione A – equivalenza delle tutele economiche, l'operatore economico raffronta la retribuzione globale annua, declinata nelle voci di cui all'articolo 4, comma 2, dell'allegato I.01. Al fine di consentire la verifica da parte della stazione appaltante, per ognuna delle voci oggetto di raffronto l'operatore economico è tenuto ad indicare i riferimenti dell'articolo/paragrafo/tabella dei due CCNL da cui il dato è stato desunto. L'equivalenza è dimostrata quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante. La comparazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i valori economici relativi al livello di inquadramento prevalente dei lavoratori che saranno impiegati nella commessa (es. operaio specializzato), da indicare nell'intestazione del Prospetto, da confrontare con i valori economici del corrispondente livello di inquadramento del CCNL indicato dalla stazione appaltante.
4. Nella sezione B – equivalenza delle tutele normative l'operatore economico raffronta, ad una ad una, ciascuno dei 12 parametri previsti all'articolo 4, comma 3 dell'allegato I.01. Al fine di consentire la verifica da parte della stazione appaltante, per ognuno dei parametri oggetto di raffronto l'operatore economico è tenuto ad indicare i riferimenti dell'articolo/paragrafo/tabella dei due CCNL da cui il dato è stato desunto. L'equivalenza è dimostrata quando gli scostamenti dei parametri sono marginali.

17.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

1. Il punteggio economico (PE) attribuito a ciascun concorrente i-esimo sarà determinato attraverso l'applicazione della seguente formula bilineare:

$$PE_i = \eta_i \times C$$

Con:

$$\eta_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X \times \frac{A_i}{A_{soglia}}$$

$$\eta_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) \times \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right]$$

Dove:

η_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l'offerta economica;

A_i = valore dell'offerta (ribasso percentuale sulla base di gara) del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sulla base di gara) dei concorrenti;

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso percentuale sulla base di gara) più conveniente;

$X = 0,90$;

C = il punteggio dell'offerta economica riportato nella tabella dei Criteri di valutazione = 20.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri e sub criteri indicati nei precedenti paragrafi relativi all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica, secondo la seguente ponderazione:

Punteggio tecnico (PT)	80 punti
<u>Punteggio economico (PE)</u>	<u>20 punti</u>
Punteggio totale (P_{totale})	100 punti.

2. La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio punteggio tecnico (PT) ed il punteggio relativo al criterio punteggio economico (PE):

$$P_{totale} = PT + PE$$

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
2. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".
3. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. La prima sessione ha luogo il **giorno 22 luglio 2025, ore 09.00.**
2. La Piattaforma consente la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche e la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:
 - a) della documentazione amministrativa;
 - b) delle offerte tecniche;
 - c) delle offerte economiche.
3. La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Responsabile di procedimento per la fase dell'affidamento (di seguito Responsabile di fase) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:
 - a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
 - b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
 - d) proporre gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura, i quali sono adottati dal Responsabile unico del progetto e comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.
2. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.
3. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
4. All'esito della verifica della documentazione amministrativa, i concorrenti idonei sono ammessi alla successiva

fase di gara.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

1. La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
2. La Commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
3. La commissione giudicatrice, in seduta telematica la cui data ed orario saranno dalla stessa previamente comunicati ai concorrenti, rende visibili agli stessi, con le modalità di cui all'articolo 20:
 - a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
 - b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
4. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
5. La Commissione giudicatrice, nella medesima seduta telematica ovvero in ulteriore seduta che sarà dalla stessa previamente comunicata ai concorrenti, procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
6. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 3.4. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 3.4.
8. La commissione giudicatrice, in seduta telematica la cui data ed orario saranno dalla stessa previamente comunicata ai concorrenti, rende visibili ai concorrenti, rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti.
9. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria.
10. L'offerta è esclusa in caso di:
 - a) mancata segretezza dell'offerta economica, mediante inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
 - b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara o anormalmente basse;
 - c) presentazione di offerte inammissibili in quanto sussistono gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o sono in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il calcolo di cui al periodo precedente è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
2. In relazione al punteggio tecnico, il criterio di anomalia dell'offerta si riferisce ai punteggi non riparametrati.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
4. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
5. In fase di verifica di congruità delle offerte si procede alla verifica di equivalenza delle tutele di cui al [paragrafo](#)

17.1.

6. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
7. Il Responsabile unico del progetto richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
8. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
9. Il Responsabile unico del progetto, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
10. Il Responsabile unico del progetto esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, VERIFICA DEI REQUISITI E AGGIUDICAZIONE

1. La **proposta di aggiudicazione** è formulata dal Responsabile unico del progetto in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. Laddove non sia stata esperita la verifica di congruità dell'offerta, la verifica dell'eventuale prospetto dimostrativo dell'equivalenza delle tutele di cui al [paragrafo 17.1](#) è effettuata prima della proposta di aggiudicazione.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
3. Ai sensi dell'art. 69 del regio decreto n. 827 del 1924, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta ritenuta valida.
4. Qualora il miglior prezzo risulti da due o più offerte identiche, si procede mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77, c. 2, del regio decreto n. 827 del 1924.
5. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della **verifica del possesso dei requisiti** prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.
6. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100.
7. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.
8. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e allo scorrimento della graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
9. **Ai fini dell'aggiudicazione, il concorrente dovrà provvedere all'aggiornamento e alla trasmissione del computo metrico estimativo posto a base di gara ed il relativo elenco prezzi, mediante l'inserimento delle migliori proposte, allegate all'offerta tecnica e ammesse in sede di gara.**

25. STIPULA DEL CONTRATTO

1. Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare **entro 15 giorni dalla richiesta della stazione appaltante** la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale nonché l'attestazione del versamento dell'imposta di bollo.
2. Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori.
3. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
4. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
5. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
7. L'affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.
8. Il contratto è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
 - a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche;
 - b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. MODIFICAZIONI AL CONTRATTO

1. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

28. PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 126 del Codice, il contratto d'appalto prevede un premio di accelerazione operante nelle modalità stabilite nei commi seguenti e spettante qualora l'ultimazione dei lavori avvenga anticipatamente rispetto al termine specificato al paragrafo 4.1 (Durata) del presente disciplinare.
2. Il premio di accelerazione è riconosciuto, nei limiti della disponibilità residua dei fondi accantonati nel quadro economico a titolo di imprevisti, per un numero di giorni massimo non superiore a **30** e per un ammontare giornaliero pari allo **0,2 per mille** dell'importo contrattuale, per i primi 15 giorni di ultimazione anticipata e pari allo **0,3 per mille** per i successivi 15 giorni (dal giorno 16 al 30).
3. L'entità del premio di accelerazione è determinata dal RUP sulla base del certificato di ultimazione dei lavori.
4. Il premio di accelerazione è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
5. Il premio di accelerazione è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

29. PENALI

1. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

30. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante disponibile al seguente link https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/codice_di_comportamento_del_personale# ed alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione disponibile al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/piano_integrato_attivita_organizzazione.
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

31. ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

33. TRATTAMENTO DATI

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO BIANCO